



**PROVINCIA
DI PARMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **23/2023** del **20/06/2023**

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA - ESTENSIONE TEMPORALE AL COMUNE DI FIDENZA.

L'anno **duemilaventitre** addì **venti** del mese di **giugno** alle ore **09:00** in modalità **“mista”** (presenza presso la sala delle adunanze in Parma e collegamenti in videoconferenza ai sensi dell'art.30, comma 5, del Regolamento del Consiglio), si è riunito – in seduta ordinaria e pubblica - il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **MASSARI ANDREA** - **Presidente della Provincia**.

Risultano:

MASSARI ANDREA	Presente (presso la sede dell'Ente)
BERTOCCHI GIOVANNI	Presente (presso la sede dell'Ente)
CANTONI GIANPAOLO	Assente
CARRETTA BENIAMINA	Presente (presso la sede dell'Ente)
CESARI NICOLA	Assente
DEVINCENZI RAFFAELLA	Presente (da remoto)
FRIGGERI DANIELE	Presente (presso la sede dell'Ente)
LOMBARDO MARIA TERESA	Presente (presso la sede dell'Ente)
PARRI SAMANTHA	Presente (presso la sede dell'Ente)
SPINA ALDO	Presente (presso la sede dell'Ente)
TACCAGNI MARCO	Assente
TONINI SARA	Presente (da remoto)
TOSI LORENZO	Presente (da remoto)

Sono pertanto presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, **n. 10** componenti su 13, assenti **n. 3**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, pone in trattazione l'argomento in oggetto.

Partecipa il Vice Segretario Generale **GIUDICE UGO**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BERTOCCHI GIOVANNI, FRIGGERI DANIELE, PARRI SAMANTHA.**

Si dà atto che la registrazione integrale audio e/o video della seduta è conservata presso la segreteria generale.

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

Proposta di deliberazione n. **2087 / 2023**

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA - ESTENSIONE TEMPORALE AL COMUNE DI FIDENZA.

Il Segretario Generale, dott. Luigi Terrizzi, si allontana dall'aula per motivi di opportunità.

Assume le funzioni di segreteria il Vice Segretario, dott. Ugo Giudice.

Il Presidente Massari illustra l'argomento premettendo che il Comune di Fidenza ha rappresentato la difficoltà di individuare un nuovo Segretario per coprire la vacanza di titolarità della propria sede di segreteria generale, chiedendo la possibilità di estendere, almeno temporaneamente, l'esistente convenzione tra le due Province di Parma e di Piacenza anche al Comune di Fidenza. Pertanto, nella odierna seduta, ferma restando la validità e la durata della esistente Convenzione, si propone al Consiglio l'approvazione di una Appendice per disciplinare la temporanea estensione degli accordi convenzionali anche al Comune di Fidenza per un periodo limitato ai restanti mesi dell'anno 2023. L'accordo prevede che per i prossimi mesi le funzioni del Segretario Generale saranno ripartite nei tre Enti, mediante l'estensione anche al Comune di Fidenza, secondo le seguenti quote, rese possibili dalla messa a disposizione di un 10 % della propria precedente quota da parte della Provincia di Parma:

Provincia Parma 50%
Provincia Piacenza 40%
Comune di Fidenza 10%

I suddetti accordi prevedono, quindi, che alla scadenza dell'Appendice Convenzionale suddetta, la convenzione riprenderà il suo corso tra la provincia di Parma e la Provincia di Piacenza secondo i patti e l'originaria scadenza stabilita.

Viene, quindi, dichiarata aperta la discussione.

Al termine nessun Consigliere intervenendo, chiuso il dibattito, si pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che i comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e che tali convenzioni possano essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province;

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale di Parma in data 28 novembre 2022 n. 59 con la quale è stata rinnovata la Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza per il periodo dal 1° gennaio 2023 al

31 dicembre 2026;

Richiamata, altresì, al riguardo, la deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza in data 9 novembre 2022 n. 40, con la quale veniva approvato analogo provvedimento;

Ricordato che successivamente al relativo nulla osta dell'Ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali la Convenzione veniva sottoscritta dai rappresentanti degli enti convenzionati e aveva corso con la presa di servizio del segretario generale;

Dato atto che il Sindaco di Fidenza ha richiesto l'estensione della vigente convenzione anche nei confronti del Comune di Fidenza, per sopperire alla vacanza della sede, ove possibile, fino alla scadenza del proprio mandato;

Ritenuto, in accoglimento della suddetta istanza, nello spirito di collaborazione tra enti, di estendere lo svolgimento delle funzioni della Segreteria Generale altresì al Comune di Fidenza, per il periodo dall'1/08/2023 al 31/12/2023 ferma restando l'originaria scadenza della convenzione esistente tra le due Province fino al 31/12/2026;

Considerato:

- che nel periodo temporaneo stabilito nell'Appendice Convenzionale, la ripartizione della spesa seguirà la concordata ripartizione del tempo lavoro del Segretario e sarà suddivisa tra i tre enti con a carico della Provincia di Parma la quota del 50%, della Provincia di Piacenza la quota del 40% e del Comune di Fidenza per il restante 10%, del trattamento economico del Segretario Generale;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale e la condivisione degli oneri relativi, consentirà anche un contenimento dei costi complessivi rispetto alla gestione separata, con un ovvio vantaggio economico per le tre Amministrazioni;

Ritenuto, quindi, per tutto quanto sopra esposto, vantaggioso ed opportuno approvare lo "Schema di Appendice per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma, la Provincia di Piacenza e il Comune di Fidenza" che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per il periodo dall'1/8/2023 al 31/12/2023 fermo restando che alla scadenza, il rapporto convenzionale proseguirà nei suoi effetti e nel suo originario corso tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza fino al 31/12/2026;

Visti il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto Provinciale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli del dirigente responsabile del Servizio Affari Generali, Stazione Unica Appaltante, Anticorruzione e Trasparenza, in ordine alla regolarità tecnica e del dirigente responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di adottare successivi provvedimenti attuativi;

DELIBERA

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, l'estensione della Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza anche al Comune di Fidenza per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023 secondo lo "Schema di Appendice per la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma, la Provincia di Piacenza e il Comune di Fidenza" che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che alla scadenza del termine del 31/12/2023, la Convenzione per lo

svolgimento delle funzioni del Segretario Generale stipulata in data 2/12/2022 proseguirà i propri effetti tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza secondo gli accordi convenzionali fino alla scadenza del 31/12/2026;

3. di provvedere alla trasmissione degli atti, per quanto di competenza:
 - al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in Roma;
 - alla Prefettura UTG di Bologna;
 - agli Enti associati;
4. di approvare, con separata votazione favorevole, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., al fine di consentire la tempestiva adozione dei successivi adempimenti.

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (non computati i voti di astensione)	7	0	3

Si astengono i Consiglieri: **LOMBARDO MARIA TERESA, PARRI SAMANTHA, TOSI LORENZO.**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità**' del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
7 (non computati i voti di astensione)	7	0	3

Si astengono i Consiglieri: **LOMBARDO MARIA TERESA, PARRI SAMANTHA, TOSI LORENZO.**

N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio e/o video relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia
MASSARI ANDREA

Il Vice Segretario Generale
GIUDICE UGO

SCHEMA DI APPENDICE ALLA VIGENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA STIPULATA IN DATA 2 DICEMBRE 2022 PER L'ESTENSIONE DELLE RELATIVE FUNZIONI ANCHE AL COMUNE DI FIDENZA DAL 01/08/2023 AL 31/12/2023.

Premesso che:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m. e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria Comunale;
- l'articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha stabilito che "All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province"*;
- la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di rinnovare per un quadriennio la vigente Convenzione alla prevista scadenza del 31/12/2022 avente ad oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria generale;
- sulla base di dati oggettivi (complessità strutturale dei due enti e presenza del Segretario) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;
- su istanza del Comune di Fidenza, nello spirito di collaborazione tra enti, è stata convenuta l'estensione della Convenzione anche in favore del detto Comune, per il periodo dal 1 agosto al 31 dicembre 2023, al fine di consentire all'istante, nelle more, l'individuazione di un nuovo segretario comunale o altra idonea soluzione convenzionale di lungo periodo;

IN ESECUZIONE

della deliberazione del Consiglio Provinciale di Parma n 59 del 28 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;

della deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 40 del 9 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;

con le quali i suddetti Enti hanno deciso il rinnovo per il quadriennio (dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026) della convenzione in essere per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

ed inoltre delle deliberazioni:

del Consiglio Provinciale di Parma n del 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ed

esecutiva ai sensi di legge;

del Consiglio Provinciale di Piacenza n. ... del 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;

del Consiglio Comunale di Fidenza n del 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;

con le quali i suddetti Enti hanno deciso l'approvazione dello "Schema di Appendice Convenzionale alla vigente convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza stipulata in data 2 dicembre 2022 per l'estensione delle relative funzioni anche al Comune di Fidenza dal 01/08/2023 al 31/12/2023" ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

L'anno 2023, il giornodel mese di , tra:

- la Provincia di Parma, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso la residenza della Provincia;
- la Provincia di Piacenza, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore....., elettivamente domiciliato presso la residenza della Provincia;
- il Comune di Fidenza legalmente rappresentata dal Sindaco pro tempore....., elettivamente domiciliato presso la residenza del Comune

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le funzioni di Segreteria Generale della Provincia di Parma, della Provincia di Piacenza e del Comune di Fidenza, verranno svolte, per la durata della presente Appendice Convenzionale, in forma associata avvalendosi di un unico Segretario generale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Ente.

Per "funzioni di segreteria" si intendono le attribuzioni proprie del Segretario generale in forza dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., o previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli enti convenzionati.

Ogni Ente, autonomamente, dà atto di possedere e si impegna a mantenere le dotazioni strumentali e di personale esistenti all'atto della stipula e necessarie per consentire l'esercizio integrato delle funzioni. Elemento organizzativo sostanziale della presente convenzione è l'installazione e l'uso sistematico, da parte dei funzionari e del Segretario, delle tecnologie informatiche tra gli Enti per tutto quanto occorra ed in particolare per la formazione e revisione a distanza delle proposte di provvedimento. Per finalità di coordinamento degli atti di riparto delle spese e di liquidazione delle competenze del Segretario e degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati, la Provincia di Parma assume le vesti di Ente "capofila", eccezion fatta per i casi in cui, come da articoli seguenti, i singoli Enti debbano provvedere separatamente.

ART. 2 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario è riconosciuta in capo al Presidente della Provincia di Parma Capo- Convenzione, previo assenso del Presidente della Provincia di Piacenza e del Sindaco del Comune di Fidenza, con l'osservanza delle procedure fissate dall'Albo Nazionale dei Segretari

copia informatica per consultazione

comunali e Provinciali.

Le attribuzioni dei Presidenti di Provincia e del Sindaco in materia di nomina e revoca del Segretario sono di natura personale e non rientrano tra quelle esercitabili dai soggetti che legalmente li sostituiscono.

Secondo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, essendovi già un titolare della Segreteria Generale Convenzionata tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza, il predetto Segretario Generale mantiene la titolarità della Segreteria Convenzionata tra i tre Enti durante il periodo di validità dell'Appendice Convenzionale.

Lo stato giuridico del Segretario rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente dagli artt. 97-103 D. Lgs 267/00, dal D.P.R. 465/97 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed Integrativi di categoria.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Di norma, il Segretario svolgerà le sue funzioni secondo le seguenti modalità:

Provincia di Parma: 50,00% del tempo di lavoro settimanale

Provincia di Piacenza: 40,00% del tempo di lavoro settimanale

Comune di Fidenza: 10,00% del tempo di lavoro settimanale

Il calendario delle presenze sarà, di volta in volta, stabilito di comune accordo tra gli Enti facenti parte della Convenzione, sentito il Segretario Generale, salva la diversa articolazione stabilita dallo stesso Segretario per particolari esigenze di servizio.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni saranno svolte dai rispettivi Vicesegretari presenti nei tre Enti, salva la nomina, secondo le esigenze, di un supplente a scavalco.

ART. 4 - EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla Legge, dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle determinazioni dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45, 1° comma, del vigente CCNL.

La Provincia di Parma, in qualità di Ente Capo Convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale ed al recupero delle spese a carico della Provincia di Piacenza e del Comune di Fidenza.

Non spetta al Segretario alcun compenso per lavoro straordinario.

Nessun rimborso spese spetterà al Segretario comunale per recarsi nelle sedi di lavoro, in ossequio alla normativa vigente in materia; nel caso la disciplina subisca variazioni in corso di vigenza della presente Convenzione, l'adeguamento al disposto normativo si intende automatico.

Il rimborso delle spese di viaggio pertanto spetterà al Segretario esclusivamente qualora, per esigenze di servizio, debba recarsi, nella stessa giornata, in più di una sede, computando l'intero tragitto effettivamente percorso.

Le spese per missioni svolte dal Segretario Generale sono esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, e suddivise tra gli Enti in parti uguali, qualora la missione sia nell'interesse di tutti.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, e sue successive modifiche e integrazioni, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione, ad eccezione della maggiorazione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato

in data 16/05/2001:

- **Provincia di Parma 50,00 %**
- **Provincia di Piacenza 40,00 %**
- **Comune di Fidenza 10%**

Il trattamento economico del Segretario generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva prevista dall'art. 45 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La maggiorazione prevista dall'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, verrà corrisposta, qualora ne ricorrano le condizioni, e ripartita tra gli Enti convenzionati, in accordo tra di loro, sulla base della misura della ricorrenza, in ognuno dei medesimi, delle condizioni oggettive e soggettive previste dagli accordi decentrati e previa pesatura secondo la metodologia di attribuzione di detto emolumento dell'Ente Capo-Convenzione. Avendo le due Province di Parma e Piacenza, nella convenzione in corso già pesato, ciascuna per quanto di relativa competenza, le funzioni aggiuntive attribuite al Segretario titolare della sede, esse rimarranno invariate ove il Comune di Fidenza dichiara che per quanto di propria competenza non ne ricorrano le condizioni.

La retribuzione di risultato, da suddividere, di norma, nella misura di cui ai precedenti commi (50,00 % - 40,00 % e 10%), verrà corrisposta sulla base della metodologia di ciascun Ente, e a seconda delle risultanze della valutazione dell'attività del Segretario.

La valutazione delle prestazioni del Segretario generale è comunicata all'Ente capo-convenzione, che liquiderà il compenso in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, ripartendolo tra gli enti convenzionati nella misura precedentemente indicata (50,00 % - 40,00 % e 10%).

I diritti di rogito e i buoni pasto, se dovuti, verranno liquidati separatamente da ciascun Ente.

ART. 5 - DURATA E RECESSO

La presente Appendice Convenzionale avrà durata dal **01 agosto 2023** e comunque dalla data di presa di servizio assegnata al segretario e fino al **31/12/2023**;

La medesima, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – avente sede a Roma e per conoscenza alla Prefettura UTG di Bologna, per i consequenziali provvedimenti.

Alla scadenza, potrà essere prorogata, o rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare, con l'osservanza delle procedure in vigore.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio, da notificare all'altro Ente e da trasmettere all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura UTG di Bologna per i consequenziali provvedimenti.

In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 1° giorno del mese successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito fra Enti convenzionati e Segretario un termine diverso. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Presidente della Provincia dovrà darne comunicazione scritta al Segretario titolare.

Il provvedimento adottato dall'Ente recedente dovrà essere inviato all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in Roma e alla Prefettura UTG di Bologna.

Alla scadenza delle validità della presente appendice (31/12/2023), salvo eventuale proroga, il rapporto convenzionale proseguirà tra le originarie parti (Provincia di Parma e Provincia di Piacenza) fino alla scadenza prestabilita del 31/12/2026.

ART.6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i Presidenti delle due Province e il sindaco del Comune di Fidenza, che opereranno, in accordo con il Segretario generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, **all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – con sede a Roma** e alla Prefettura UTG di Bologna, per i conseguenziali provvedimenti.

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
DI PARMA

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
DI PIACENZA

IL SINDACO
DEL COMUNE
DI FIDENZA



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2087/2023** ad oggetto:

" CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA - ESTENSIONE
TEMPORALE AL COMUNE DI FIDENZA . "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 15/06/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

Sulla proposta n. **2087/2023** ad oggetto:

**" CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA
GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA - ESTENSIONE
TEMPORALE AL COMUNE DI FIDENZA . "**

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma, li 19/06/2023

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)
(firmato digitalmente)